

Publicato il 10/06/2021

**N. 06920/2021 REG.PROV.COLL.  
N. 00961/2021 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 961 del 2021, proposto da -OMISSIS- in Qualità di Esercente La Potestà Sul Minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Ida Mendicino, Walter Miceli, Maria Dolores Broccoli, Elena Boccanfuso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Maria Dolores Broccoli in Cassino, via Cimarosa 13;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Istituto Comprensivo “-OMISSIS-” di Roma, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*per l'annullamento, previa adozione delle idonee misure cautelari*

- del P.E.I. 2020/2021 del -OMISSIS-redatto senza previa convocazione del Gruppo di Lavoro per l'*handicap* e in assenza di motivazione in ordine alla assegnazione delle ore di sostegno attribuite all'alunno;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente comunque lesivo dei diritti e/o degli interessi del minore, anche di estremi sconosciuti, ivi comprese eventuali determinazioni degli organi scolastici.

*nonché, per la condanna, anche in sede cautelare*

dell'Amministrazione scolastica competente alla tempestiva elaborazione del P.E.I. previa convocazione del Gruppo di lavoro per l'*handicap* (in sigla GLHO) e alla conseguente attribuzione di un insegnante per il numero di ore di sostegno scolastico ivi quantificate e ritenute necessarie in relazione alla gravità dell'*handicap* dell'alunno (art. 3, comma 3, L.5.2.1992, n. 104).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Ufficio Scolastico Regionale Lazio e dell'Istituto Comprensivo “-OMISSIS-” di Roma;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 25 maggio 2021 tenutasi in modalità telematica ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176/2020, il dott. Daniele Profili come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe l'odierna ricorrente lamenta l'illegittimità del P.E.I. redatto per l'a.s. 2020/21 nella parte in cui attribuisce al figlio, in qualità di alunno della prima classe della scuola primaria, un numero insufficiente di ore di sostegno.

2. L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio.

Con l'ordinanza n. -OMISSIS-è stata disposta la sollecita fissazione di un'udienza pubblica *ex art. 55, co. 10 c.p.a.*, con contestuale sospensione degli atti gravati, al fine di procedere ad una valutazione esaustiva dei fatti di causa in relazione alla nuova procedura per l'assegnazione delle ore di sostegno contemplata dall'art. 10 del d.lgs. n. 66/2017, applicabile *ratione temporis* al caso di specie.

Nelle more del giudizio, a seguito della succitata ordinanza cautelare, l'istituto scolastico ha provveduto a convocare il G.L.O. per la revisione del P.E.I. impugnato. Al termine dei lavori, ai quali hanno partecipato anche i genitori dell'alunno in questione, sono state confermate le 19 ore settimanali già attribuite con il precedente piano individuale, essendo stata ritenuta tale quantificazione comunque sufficiente a coprire l'intero arco di tempo trascorso dal minore a scuola, atteso che lo stesso fruisce, su richiesta dei genitori, di permessi per uscite anticipate al fine di sottoporsi a terapie.

Con note di udienza depositate il -OMISSIS-parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del gravame, chiedendo il passaggio in discussione della causa senza discussione orale.

3. All'udienza del 25 maggio 2021, tenutasi in modalità telematica ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176/2020, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

4. Il Collegio deve prendere le mosse dall'art. 10 del d.lgs. n. 66/2017, applicabile *ratione temporis* al caso di specie in forza della disposizione di cui all'art. 19, co. 1 secondo cui *“Le disposizioni di cui all'articolo 10 si applicano dall'anno scolastico 2020/21”*, nonché di quanto ulteriormente precisato dal successivo comma 7-bis, in ossequio al quale è possibile desumere che *“Al fine di garantire la graduale attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, fermo restando quanto previsto al comma 2, le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 1 a 5, all'articolo 6, all'articolo 7 e all'articolo 10 si applicano, alle bambine, ai bambini, alle alunne, agli alunni, alle studentesse e agli studenti certificati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al passaggio di grado di istruzione”*.

Orbene, la richiamata disposizione di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 66/2017 prevede che l'individuazione e l'assegnazione delle ore di sostegno debba avvenire, da parte del dirigente scolastico, *“[...] sulla base del PEI di ciascun alunno, raccolte le osservazioni e i pareri del GLI, sentito il GIT, tenendo conto delle risorse didattiche, strumentali, strutturali presenti nella scuola, nonché della presenza di altre misure di sostegno, al fine di realizzare un ambiente di apprendimento favorevole allo sviluppo dell'autonomia delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica [...]”*.

La formulazione della richiamata novella normativa fa sorgere più di un dubbio circa la perdurante attualità dei consolidati approdi giurisprudenziali cui si è giunti con riferimento al quadro legislativo

previgente in materia, dal quale era possibile sussumere come l'unica fonte di attribuzione delle ore di sostegno dovesse essere individuata nel P.E.I., residuando in capo al dirigente scolastico un potere amministrativo interamente vincolato in sede di successiva adozione del decreto di assegnazione delle misure di sostegno spettanti all'alunno disabile.

Il richiamato articolo 10 del d.lgs. n. 66/2017, invece, pare attribuire al dirigente scolastico il potere/dovere di individuare ed assegnare le ore di sostegno senza vincolarlo ai contenuti del P.E.I., che sembra piuttosto dover rappresentare una base di partenza e non un punto di arrivo. La norma, quantomeno dal punto di vista squisitamente letterale, pare prevedere un procedimento di individuazione e di assegnazione delle ore di assistenza agli alunni affetti da disabilità "a formazione progressiva" che, prendendo le mosse dal P.E.I. (come confermato dalla locuzione "*sulla base del [...]*"), consentirebbe al dirigente scolastico, previa acquisizione del parere reso da due organi collegiali (G.L.I. e G.I.T.), di assegnare le ore di sostegno sulla scorta anche di ulteriori apprezzamenti discrezionali con riferimento al complesso delle risorse didattiche, strumentali e strutturali della scuola, nonché sulla presenza di altre, e non meglio precisate, misure di sostegno. Come già evidenziato in passato da questa Sezione in via incidentale (cfr. sent. nn. 9312/2020 e 3200/2021), la nuova disposizione è foriera di dubbi interpretativi sulla perfetta sovrapposibilità tra l'articolazione del procedimento di assegnazione delle ore di sostegno sopra richiamato rispetto a quello tradizionalmente fotografato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. T.A.R. Lazio, Sezione Terza Bis, sent. n. 5470/2019). Detti dubbi,

peraltro, finiscono inevitabilmente per riguardare anche la natura giuridica del Piano Educativo Individuale. Volendo assecondare la succitata scansione procedimentale sancita dalla lettera della riforma normativa *de qua*, invero, sia la presenza di ben due pareri postumi rispetto al P.E.I., rilasciati da organi di natura territoriale e diversi rispetto al G.L.O., sia il residuare di uno spazio per valutazioni discrezionali riservate al dirigente scolastico, sono elementi che finiscono per far vacillare l'ormai assodata intangibilità dei contenuti del P.E.I., al punto che lo stesso rischierebbe di essere declassato a mero atto endoprocedimentale, espressione di un potere amministrativo ancora *in fieri* e, pertanto, verosimilmente neppure più dotato di autonoma portata lesiva, tenuto conto che gli interventi postumi sopra evidenziati ben potrebbero correggere "al rialzo" le misure individuate con il P.E.I., facendo venir meno l'effetto negativo sulla sfera giuridica del minore nella stessa fase amministrativa. In una prospettiva di tal fatta, dunque, le statuizioni del G.L.O., al pari di quelle relative ai pareri emessi dal G.L.I. e dal G.I.T. e delle ulteriori considerazioni discrezionali riservate al dirigente scolastico, potrebbero essere contestate soltanto in sede di impugnazione del decreto di assegnazione delle ore di sostegno, dovendo ritenersi essere quest'ultimo l'unico provvedimento in grado di concludere definitivamente la procedura amministrativa e determinando un pregiudizio, concreto ed attuale, nella sfera giuridica dei destinatari. La questione, com'è intuitivo comprendere, non ha una mera portata teorica ma eminentemente pratica, posto che nei casi, come quello dell'odierno giudizio, dove il ricorrente dovesse limitarsi ad impugnare solo il P.E.I., e non anche il provvedimento di assegnazione delle ore

adottato dal dirigente scolastico, finirebbe per porsi un problema di ammissibilità del gravame.

Per risolvere tale questione pregiudiziale ed analizzare *funditus* le statuizioni contenute nell'art. 10 del d.lgs. n. 66/2017, il Collegio intende prendere le mosse dalla legge delega da cui originano le disposizioni adottate dal Governo. L'art. 1, co. 180 della legge n. 107/2015, invero, ha autorizzato quest'ultimo ad adottare *“uno o piu' decreti legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni di cui alla presente legge”*.

La medesima fonte normativa, al successivo comma 181, ha ulteriormente precisato come detti decreti legislativi dovessero essere adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché di quelli espressamente previsti dalla stessa legge delega. Con particolare riferimento al sostegno a venire in rilievo è la lettera c) del richiamato art. 1, co. 181 della legge n. 107/2015 che, in tema di promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, ha fissato i seguenti principi e criteri direttivi:

*“1) la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno [...], anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria;*

*2) la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità;*

*3) l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali [...];*

- 4) *la previsione di indicatori per l'autovalutazione e la valutazione dell'inclusione scolastica;*
- 5) *la revisione delle modalita' e dei criteri relativi alla certificazione, che deve essere volta a individuare le abilita' residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o convenzionate [...];*
- 6) *la revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti a livello territoriale per il supporto all'inclusione;*
- 7) *la previsione dell'obbligo di formazione iniziale e in servizio per i dirigenti scolastici e per i docenti sugli aspetti pedagogico-didattici e organizzativi dell'integrazione scolastica;*
- 8) *la previsione dell'obbligo di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario [...];*
- 9) *la previsione della garanzia dell'istruzione domiciliare per gli alunni che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 12, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.*

Ad una prima lettura dei principi e criteri direttivi *de quibus*, il Collegio non può non rilevare l'assenza di specifiche deleghe al potere esecutivo in grado di giustificare una modifica sostanziale del procedimento di assegnazione delle ore di sostegno come quella apparentemente effettuata con l'art. 10 del d.lgs. n. 66/2017. Quest'ultima norma, così come interpretata in precedenza, finirebbe per ingenerare dubbi di legittimità costituzionale non solo, e non tanto, per eccesso di delega, ma anche per la violazione di limiti imposti in materia da fonti internazionali di rango pattizio che, una volta recepite nel nostro ordinamento, si pongono quale parametro interposto di costituzionalità



ai sensi dell'art. 117, co. 1 della Costituzione, rappresentando un limite espresso alla libertà del legislatore.

Al riguardo, si intendono richiamare le disposizioni contenute nella Convenzione O.N.U. per i diritti delle persone disabili, ratificata dal nostro Paese con la legge n. 18/2009.

L'art. 2 dell'accordo internazionale in parola fa riferimento al principio del c.d. "accomodamento ragionevole", imponendo l'adozione degli adattamenti necessari per assicurare alle persone affette da disabilità il godimento e l'esercizio, in condizione di uguaglianza con gli altri consociati, dei diritti umani e delle libertà fondamentali. La *ratio* è quella che debba essere il "contesto", inteso come ambiente, procedure, strumenti educativi ed ausili, a doversi adattare agli specifici bisogni delle persone disabili, e non viceversa. Del resto, l'attuazione di quanto stavolta espressamente stabilito dalla legge delega n. 107/2015, all'art. 1, co. 181, lett. c), punto 5), ha portato il d.lgs. n. 66/2017, per la prima volta, a stabilire una nuova modalità di accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, mediante la redazione finale del profilo di funzionamento (in luogo della precedente diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale) predisposto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) disposta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e prodromico alla successiva formulazione del P.E.I..

Tornando alla Convenzione O.N.U. sopra richiamata, all'art. 24 è espressamente sancito che alle persone con disabilità siano fornite efficaci misure di sostegno "personalizzate", in ambienti che ottimizzino

il progresso scolastico e la socializzazione, conformemente all'obiettivo della piena integrazione.

Orbene, una disposizione di tal fatta che, va ribadito, costituisce parametro interposto di costituzionalità in forza dell'art. 117, primo comma della Costituzione, finirebbe per porsi in stridente contrasto con la procedura di assegnazione delle ore di sostegno delineata dall'art. 10 del d.lgs. n. 66/2017, laddove lo stesso dovesse essere interpretato nel senso di consentire, sia ad organi collegiali di natura territoriale sia allo stesso dirigente scolastico in via monocratica, di derogare *ex post ed in peius* alle misure di sostegno personalizzate individuate dal G.L.O. con il P.E.I., ossia da un gruppo di lavoro multidisciplinare i cui componenti, o comunque i soggetti che vi partecipano, sono i più prossimi alla sfera affettiva e dinamico relazionale dell'alunno disabile. Ciò senza contare che la partecipazione della famiglia e/o dello stesso alunno disabile e dei propri consulenti di parte è ammessa soltanto davanti al G.L.O. e non nelle fasi procedurali successive.

Tuttavia, seguendo il costante insegnamento della Corte Costituzionale, la norma sospettata di incostituzionalità deve essere vagliata dal giudice *a quo* al fine di verificare se la stessa non possa comunque essere oggetto di un'interpretazione costituzionalmente orientata, mediante la quale armonizzare le sue disposizioni con i dettami della Carta Costituzionale.

Il Collegio ritiene che una lettura di tal fatta sia possibile nel caso di specie.

In tal ottica, un'esegesi costituzionalmente conforme del richiamato art. 10 è quella di ritenere ammissibili eventuali modifiche alle misure di

sostegno contenute nel P.E.I., sia proposte dagli organi territoriali dotati di poteri consultivi sia apportate dal dirigente scolastico al termine delle sue valutazioni discrezionali sulla struttura e sugli strumenti dell'istituto scolastico, solo se *in bonam partem*, in quanto incidenti *in melius* sulla sfera giuridica degli alunni disabili, promuovendo un'armonizzazione delle misure di sostegno disposte dai diversi G.L.O., al livello scolastico e/o territoriale, al fine di rendere effettivo il principio di uguaglianza scolpito dall'art. 3 della Costituzione. Tale soluzione ermeneutica consentirebbe alla norma richiamata, da un lato, di garantire il rispetto della personalizzazione delle misure di inclusione scolastica, continuando a far assurgere le statuizioni del P.E.I. a nucleo indefettibile di tutele che devono in ogni caso essere riconosciute allo studente disabile, tenendo fermo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa sul punto e, dall'altro lato, di uniformare dette garanzie al livello scolastico e territoriale mediante il loro livellamento verso l'alto, tendendo ad un'integrazione effettiva e territorialmente omogenea.

Solo seguendo quest'interpretazione, pertanto, risulta possibile sciogliere i dubbi di costituzionalità dell'art. 10 del d.lgs. n. 66/2017, rendendo i suoi dettami conformi ai principi promananti dal diritto internazionale pattizio nonché alla stessa Costituzione. In quest'ottica, dunque, il P.E.I. deve ancora essere ritenuto, in continuità con la pregressa giurisprudenza, uno strumento fondamentale, qualificabile a guisa di provvedimento autonomamente ed immediatamente lesivo e, in quanto tale, *ex se* impugnabile.

Ad un diverso risultato esegetico non pare potersi giungere nemmeno

dando risalto al piano sistematico in cui è collocata la novella normativa in questione.

La legge delega n. 107/2015 parla espressamente di “*promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità*”, mentre il d.lgs. n. 66/2017, attuativo della riforma scolastica in tale materia, oltre a fare parimenti uso del termine “*promozione*” nella sua intestazione, vede anche intitolata la rubrica del Capo IV, ove è contenuto anche il richiamato art. 10, “*Progettazione e organizzazione scolastica per l’inclusione*”. Ciò senza contare che, da ultimo, il decreto legislativo in parola è stato pressoché unanimemente salutato come il “decreto dell’inclusione”. Orbene, da tali indici sintomatici non può non evincersi come la riforma abbia ad oggetto il miglioramento complessivo delle condizioni per rendere effettivo il diritto all’inclusione scolastica degli studenti disabili, dovendo ritenersi essere questa, dunque, la sola chiave di lettura da utilizzare per estrapolare, in via ermeneutica, le norme applicabili dalle disposizioni normative dettate dal legislatore delegato, dovendosi escludere interpretazioni, come quella riportata in apertura, che ampliando in maniera smisurata ed incontrollata i poteri discrezionali di organi collegiali non ubicati in una sufficiente posizione di *vicinitas* rispetto allo studente disabile e, comunque, portatori di interessi in potenziale contrasto con la necessità di garantire la piena inclusione di tali categorie di soggetti (si pensi, ad esempio, ad esigenze di finanza pubblica), risulterebbero essere non solo antitetiche rispetto ai richiamati dettami costituzionali ma anche rispetto agli stessi principi e criteri direttivi della legge delega che, come sopra evidenziato, mirano a rafforzare, non ad indebolire, l’inclusione degli studenti disabili rispetto

alla normativa previgente.

Sulla necessità che esigenze di finanza pubblica non siano foriere di restrizioni delle tutele riservate ai minori disabili è già intervenuta sia la Corte Costituzionale (sent. n. 80/2010), sia la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (sentenza 10 settembre 2020 sul ricorso n. 59751/15).

Tanto chiarito con riferimento alla prima questione pregiudiziale, che può dirsi pertanto risolta con l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 10 del d.lgs. n. 66/2017, dovendosi pertanto ritenere sufficiente la sola impugnazione del P.E.I. ai fini dell'ammissibilità del ricorso, il Collegio deve ora procedere con l'esame di una seconda questione pregiudiziale, stavolta rilevante ai fini della procedibilità del gravame.

In conseguenza della concessa tutela cautelare, con effetto sospensivo delle disposizioni del P.E.I. gravato, l'istituto scolastico ha convocato il G.L.O. per procedere alla revisione della posizione dell'alunno. Al termine dei lavori, cui hanno partecipato anche i genitori, l'organo collegiale ha confermato la sua precedente quantificazione delle ore di sostegno pari a 19 ore, stavolta peraltro precisando come tale attribuzione fosse sufficiente a coprire l'intero periodo di tempo che l'alunno trascorre a scuola, atteso che lo stesso beneficia, rispetto all'ordinario orario scolastico, di permessi per l'uscita anticipata per l'effettuazione delle terapie. Le determinazioni del G.L.O., peraltro, sono state trasfuse in un nuovo P.E.I., datato 9 marzo 2021 che, pertanto, ha sostituito il precedente piano gravato con il ricorso.

A venire in rilievo non è un atto meramente confermativo ma una nuova determinazione dell'Amministrazione, tenuto conto che la conferma

della quantificazione delle ore di sostegno non è stata motivata da un mero richiamo al precedente P.E.I. ma è il frutto di una nuova istruttoria e di una rinnovata valutazione discrezionale dell'Amministrazione.

Sulla distinzione tra atto meramente confermativo e atto di conferma in senso proprio la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che *“Un atto deve essere considerato meramente confermativo se si limita semplicemente a dichiarare l'esistenza di un precedente provvedimento senza alcuna nuova istruttoria, né rivalutazione degli interessi, né tanto meno una nuova motivazione; al contrario, non ricorre un atto di sola conferma quando si procede a riesame della precedente decisione, valutando nuovamente gli elementi di fatto acquisiti, ovvero addirittura acquisendone di nuovi, nonché ponderando una seconda volta gli interessi coinvolti”* (cfr. Cons. Stato, Sez. II, sent. n. 3263/2021). È evidente come nel caso di specie il nuovo P.E.I. rappresenti un atto di conferma in senso proprio, e non un atto meramente confermativo, essendo il frutto di una nuova istruttoria da cui è derivata una nuova determinazione in senso conforme rispetto alla precedente, con conseguente necessità che detto provvedimento avrebbe dovuto essere impugnato nei termini decadenziali all'uopo previsti dall'ordinamento.

La mancata impugnazione del nuovo piano educativo rende pertanto il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Peraltro, anche a voler superare la questione di rito *de qua* il ricorso sarebbe comunque infondato. Il G.L.O. nella sua riunione indetta dopo l'ordinanza cautelare di questa Sezione, ha espressamente motivato l'attribuzione delle 19 ore di sostegno sulla base del fatto che le stesse risultano essere sufficienti per coprire l'intero arco di tempo che l'alunno

trascorre a scuola. E' evidente che si tratti di una situazione di fatto che ben potrebbe mutare in futuro, ad esempio per la rimodulazione degli orari delle terapie seguite, che potrebbe comportare il venir meno della necessità di fruire delle uscite anticipate e, conseguentemente, di ottenere un aumento delle ore di sostegno e/o di assistenza specialistica. In tal senso, il decreto interministeriale n. 182/2020, nel definire il P.E.I. come *“strumento di progettazione educativa e didattica”* di *“durata annuale con riferimento agli obiettivi educativi e didattici, a strumenti e strategie da adottare al fine di realizzare un ambiente di apprendimento che promuova lo sviluppo delle facoltà degli alunni con disabilità e il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati”* (cfr. art. 2, co. 1, lett. e.) ne sancisce anche la flessibilità nell'adeguarsi alle sopravvenienze di fatto che dovessero rendere necessario un intervento correttivo, al fine di rendere aderenti le misure in esso contenute rispetto al dato fattuale, garantendo il diritto all'istruzione degli studenti disabili.

Per le ragioni suesposte il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per mancata impugnazione del nuovo P.E.I. adottato dall'istituto scolastico.

La peculiarità delle questioni trattate e delle situazioni giuridiche coinvolte giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all'articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere

Daniele Profili, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Daniele Profili**

**IL PRESIDENTE**  
**Giuseppe Sapone**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.